

TRIBUNALE DI TORINO

Sezione sesta civile

Il Tribunale di Torino, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati

-Dott. ssa Giovanna Dominici -Presidente -

-Dott.ssa Maurizia Giusta -Giudice rel.-

-Dott. Bruno Conca -Giudice-

all'esito dell'udienza in Camera di Consiglio del 27 novembre 2013 ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel proc.to civile n. 32118 /2013 R.G. avente ad oggetto l'omologazione del concordato preventivo n.34/2012 proposto da:

AZIENDA SVILUPPO MULTISERVIZI -ASM spa in liquidazione, con sede legale in Settimo Torinese (Torino), in persona del liquidatore Dott. Teresio Asola, elett.dom.ta in Torino presso lo studio del Prof. Avv. Stefano Ambrosini

-ricorrente-

Premesso che, con ricorso depositato in data 20 novembre 2012, la ASM spa ha proposto domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art.161, c.6 l. fall. e in data 21.1.2013 ha presentato la proposta, il piano e la documentazione completa ex art.161, c.2 e 3 l. fall., successivamente integrati con atto depositato il 31.1.2013; che il piano prevede --senza suddivisione per classi ed a fronte della cessione di tutti i beni e le attività della proponente- il pagamento integrale delle spese di procedura; il pagamento integrale dei creditori concorsuali anteriori alla presentazione del ricorso che vantano privilegi e diritti di prelazione nei

limiti della capienza dei beni oggetto di garanzia ed il pagamento dei creditori chirografari nella misura prudenzialmente stimata ed indicativa compresa tra il 15% ed il 17%

-con decreto in data 5-7.2.2013 il Tribunale di Torino ammetteva la ricorrente alla procedura di concordato preventivo;

che il concordato preventivo è stato positivamente approvato, riportando la maggioranza prevista dall'art.177 l. fall., in considerazione delle manifestazioni di voto rese nel corso dell'adunanza dei creditori e di quelle pervenute entro il termine di cui all'art.178, u.c., l. fall., dovendosi considerare favorevole al concordato la percentuale del 57% di crediti aventi diritto di voto

che il contenuto della proposta concordataria ha formato oggetto di due dettagliate relazioni svolte dal Commissario giudiziale, ove sono state analizzate le possibili criticità del piano concordatario sotto il profilo della fattibilità giuridica ed economica, poi superate mediante l'integrazione e modifica dell'originario piano concordatario, con nuova attestazione del professionista incaricato Dott. Filippo Brogi ex art.161, c.3, l. fall.;

che pertanto le verifiche ed approfondimenti svolti hanno posto i creditori in condizione di valutare -in un quadro informativo completo ed esaustivo- la convenienza della proposta stessa;

che la creditrice Banca Monte dei Paschi di Siena spa ha proposto opposizione all'omologa contestando la convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa concretamente praticabile della liquidazione fallimentare, altresì lamentando la carenza informativa e l'eccessiva durata (sei anni) per il realizzo della proposta;



che la A.S.M., instante per l'omologazione, con memoria difensiva del 27.11.2013, ha chiesto il rigetto dell' opposizione, eccependone l'inammissibilità per tardiva presentazione e l'infondatezza per carenza di legittimazione attiva;

che i rilievi formulati dalla difesa della società A.S.M., ammessa alla procedura, appaiono fondati per le seguenti considerazioni.

L'art.180, c.2, 1. fall. stabilisce il termine per proporre opposizione all'omologa da parte di creditori dissenzienti e altri interessati in dieci giorni prima dell'udienza; nel caso in esame, l'udienza è stata fissata per il giorno 27 novembre 2013 e il termine di dieci giorni va computato a ritroso; il 16 novembre 2013 cadeva nella giornata di sabato, da considerarsi equiparabile ai giorni festivi ai fini del calcolo dei termini ex art.155, c.4, C.P.C.; la scadenza del termine da computarsi a ritroso (ove sia in giorno festivo o equiparabile) va anticipata al primo giorno non festivo antecedente; in applicazione dell'indicato criterio, nella specie il termine per la costituzione in giudizio scadeva il 15 dicembre 2013, per cui il deposito del ricorso in opposizione all'omologazione effettuato dalla Banca Monte dei Paschi di Siena spa in data 16.11.2013 va dichiarato tardivo e come tale, inammissibile.

Sotto altro profilo, va rilevato che la creditrice opponente ha espresso il proprio voto contrario alla proposta di concordato preventivo con la comunicazione 16.10.2013 rivolta al Commissario giudiziale "con specifico riferimento al credito chirografario vantato nei confronti della medesima società per € 5.298.292,09..."; la creditrice ha precisato di astenersi ad esprimere il voto "... per la restante esposizione derivante dalla fideiussione

prestata da A.S.M. a fronte del finanziamento in pool erogato a favore di Pianeta srl ..." e ciò avuto riguardo alla natura eventuale della pretesa creditoria.

L'art.180, c.4, l. fall. riserva ai creditori dissenzienti che rappresentino almeno il 20% degli ammessi al voto la legittimazione a proporre opposizione all'omologa nel caso di concordato senza suddivisione in classi di creditori.

Secondo il testo novellato dell'art.178, c.4, l. fall., in mancanza di manifestazione di dissenso nei venti giorni successivi all'adunanza dei creditori, il creditore si considera consenziente; da tale innovazione legislativa si desume che in assenza di espresso voto dissenziente il creditore si intende favorevole alla proposta e che l'astensione equivale a voto favorevole.

Nel caso in esame, se anche si reputa legittima la manifestazione di voto negativo disgiunto (quale prestato dall'opponente) si deve affermare che il dissenso espresso per la parte di credito pari ad € 5.298.292,09 è inferiore al limite del 20% degli ammessi al voto, poiché dal verbale dell'adunanza emerge che sono stati ammessi al voto creditori per il complessivo importo di € 117.435.419,34, per cui la legittimazione a contestare la proposta spetta esclusivamente a creditori che abbiano espresso voto contrario per somme ammontanti quantomeno ad € 23.487.083,87, importo di molto superiore a quello della parte di credito a cui la banca ha espressamente limitato il dissenso manifestato.



Per tali considerazioni, l'opposizione in esame va dichiarata inammissibile e ciò comporta la condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali, come in dispositivo liquidate.

Va, infine, rilevato che il Commissario giudiziale nella propria relazione ex art.180 l. fall. , conclusivamente, richiamato quanto esposto nella relazione ex art.72 l. fall. e l'esito delle verifiche e ricognizioni delle operazioni effettuate da A.S.M. srl nel periodo successivo, ha affermato di non aver riscontrato fatti rilevanti tali da variare il positivo giudizio di attuabilità del piano oggetto della proposta concordataria; tale valutazione positiva è stata confermata dal Commissario Giudiziale nel corso dell'udienza fissata per la comparizione delle parti avanti al Collegio per l'omologa della proposta concordataria;

Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che non possa che addivenirsi all'omologazione del concordato, approvato dal ceto creditorio, essendosi positivamente verificata la conformità alla legge della procedura svolta, il regolare formarsi della maggioranza prevista, la fattibilità della proposta concordataria sulla base di un giudizio prognostico allo stato formulabile.

Deve, conseguentemente, omologarsi il concordato preventivo proposto da AZIENDA SVILUPPO MULTISERVIZI -ASM spa in liquidazione ; per quanto concerne la nomina del liquidatore, poichè deve affermarsi il carattere necessario e vincolante della nomina del liquidatore e l'esigenza che egli possieda i requisiti previsti dall'art.28 l. fall., ai sensi dell'art.182 l. fall. in tema di concordato preventivo con cessione di beni (v. Cass., 15.7.2011, n.15699) si provvede alla nomina del liquidatore giudiziale in persona dell'Avv.Andrea Grosso, con studio in Torino .

P.Q.M.

Visti gli artt.180, 181 l. fall.

Omologa il concordato preventivo proposto da AZIENDA SVILUPPO
MULTISERVIZI -ASM spa in liquidazione, con sede legale in Settimo
Torinese (Torino), in persona del liquidatore Dott. Teresio Asola,
eletto in Torino presso lo studio del Prof. Avv. Stefano Ambrosini
Dichiara inammissibile l'opposizione proposta dalla Banca Monte dei
Paschi di Siena spa e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna l'opponente
al pagamento delle spese processuali del giudizio di omologazione, che
liquida in € 10.000,00 per compensi di Avvocato

Stabilisce per l'adempimento e l'esecuzione del concordato il termine del
31.12.2019;

Prevede le seguenti modalità della liquidazione:

la ricorrente dovrà tenere informato il Commissario giudiziale, il Comitato
dei creditori ed il Giudice delegato in ordine all'andamento generale della
liquidazione mediante relazioni periodiche mensili in punto svolgimento
dell'attività;

Il Commissario giudiziale sorveglierà lo svolgimento dell'attività e terrà
informato il Giudice delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare
pregiudizio per i creditori;

Le somme ricavate dalla liquidazione dovranno essere depositate su libretto
bancario intestato alla procedura con prelievo vincolato all'autorizzazione
del Giudice delegato;

la ricorrente, nella fase di liquidazione, dovrà registrare ogni operazione
contabile in apposito libro giornale previamente vidimato dal Giudice

delegato e sotto il controllo del Commissario giudiziale;

Per l'eventuale nomina di Avvocati, coadiutori e Consulenti tecnici la
ricorrente dovrà richiedere l'autorizzazione al Giudice delegato che
provvederà all'autorizzazione delle azioni giudiziali ed alla liquidazione dei
compensi;

Per le eventuali transazioni la ricorrente dovrà chiedere l'autorizzazione del
Giudice delegato;

Riserva a separato provvedimento la nomina del Comitato dei creditori.

Torino, 27 ~~novembre~~ 2013. gennaio 2014

Il Presidente:



Depositate in Cancelleria

Torino, 27 GEN 2014
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmelina MATARAZZO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmelina MATARAZZO

